

Studio Legale
Avv. VALENTINA PONTE
Via G. Marconi n. 97
24065 Lovere (BG)
Telefono 035.960778
Fax 035.0330404

TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

con istanza di provvedimento inaudita altera parte
ed istanza per la determinazione delle modalità di notificazione

Nell'interesse di **MOSTOSI DAVIDE**, nato il **18.5.1980** a **Seriate**, residente a **Bagnatica, Via San Pietro n. 35**, c.f. **MSTDVD80E18I628C**, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Ponte, codice fiscale **PNTVNT76A42E704X** (la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni da parte della cancelleria al numero fax 035.0330404 o all'indirizzo di posta elettronica certificata valentina.ponte@bergamo.pecavvocati.it), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lovere, via G. Marconi n. 97, come da mandato in calce al presente atto,

contro

Ministero dell'Istruzione, nella persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a (c.f. 80185250588);

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio III Ambito Territoriale di Bergamo, nella persona del Dirigente pro tempore, con sede in Bergamo, Via Pradello n. 12 (c.f. 80031070164);

entrambi domiciliati per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, Via Santa Caterina n. 6,

e nei confronti di

tutti i docenti iscritti nella 1a fascia delle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze della Scuola Primaria dell'Ambito Territoriale della Provincia di Bergamo, in cui il ricorrente risulta iscritto al n. 1045, che, a seguito dell'accoglimento del presente ricorso, verrebbero scavalcati nella graduatoria e nel punteggio.

PREMESSE IN FATTO



Il ricorrente ha fatto domanda on line in data 28.5.2022 (doc. n. 1) per l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, relativamente alla provincia di Bergamo.

Per un mero errore materiale, nella compilazione del modello dell'istanza online, egli inseriva, a pagina 3, nella sezione A.2-Dettaglio Titolo di accesso alla graduatoria, l'errata dicitura *"Abilitazione conseguita con la laurea in scienze della formazione primaria (indirizzo primaria e infanzia) dell'ordinamento precedente al DM 249/2010"*, anziché la corretta dicitura già correttamente indicata nella sezione A.1-Titolo di Accesso alla graduatoria e relativo punteggio (riquadro superiore della medesima pagina 3) e cioè *"Titolo di abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria – Laurea scienze formazione primaria quinquennale ex DM 249/2010"*.

La differenza tra i due titoli consiste nel fatto che **la laurea in scienze della formazione primaria di cui al DM 249/2010** (di cui il ricorrente è in possesso – v. docc. nn. 2, 3, 4, 5, 6) è quinquennale e dà diritto a 72 punti (doc. n. 7 pagina 2, lett. A.2 b.), mentre **la laurea in scienze della formazione primaria di cui all'ordinamento precedente al DM 249/2010** è quadriennale e dà diritto a 60 punti (doc. n. 7 pagina 1, lett. A.2 a.)

È assolutamente pacifico che si tratta di un mero errore materiale in quanto tutti gli altri riquadri relativi al "Titolo di accesso alla graduatoria" dell'istanza on line di cui al doc. n. 1 sono correttamente indicati: si vedano le Sezioni A.1 e A.2, a pagina 2, e, come già detto, la Sezione A.1, a pagina 3; inoltre, anche nella Sezione A.2, a pagina 3 (nonostante l'erronea indicazione della laurea in scienze della formazione primaria dell'ordinamento precedente al DM 249/2010), sono indicati correttamente gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021 che indicano quindi la durata quinquennale del percorso di laurea (v. anche doc. n. 5: A.A. dal 2016/2017 al 2020/2021 Laurea Magistrale a Ciclo Unico 5 anni).



Infine, si segnala che, dall'anno accademico 2011/2012, il corso quadriennale di Scienze della Formazione Primaria è stato abolito e sostituito dal corso quinquennale di cui al DM n. 249/2010, per cui, quando il ricorrente si è iscritto alla Facoltà di Scienze della Formazione primaria (a.a. 2016/2017), l'unico piano di studi era il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico.

Purtroppo, il sistema informatico delle istanze on line, per come congegnato, non ha consentito al ricorrente di rendersi conto dell'errore commesso; pertanto le Graduatoria di Supplenza della Provincia di Bergamo, **pubblicata in data 1.8.2022**, relativa alla Scuola Primaria, 1a Fascia (docc. nn. 8 e 9), inseriva il ricorrente nella posizione n. 1044, **con 89 punti**, di cui 68 per il titolo di accesso (60 per la laurea quadriennale + 8 per il voto di abilitazione), 3 per i titoli culturali e 18 per i servizi.

Tenendo conto della laurea quinquennale, i punti avrebbero dovuto essere 101, di cui 80 per il titolo di accesso (72 per la laurea quinquennale + 8 per il voto di abilitazione), 3 per i titoli culturali e 18 per i servizi.

Il ricorrente presentava reclamo per iscritto con pec in data 2.8.2022 (docc. nn. 10 e 11), nonché successivamente anche tramite la Cisl Scuola di Bergamo, ma senza ottenere riscontro positivo (doc. n. 12).

Le Graduatorie di Supplenza della Provincia di Bergamo, **ripubblicata in data 24.8.2022**, della Scuola Primaria, 1a Fascia (docc. nn. 7 e 13), inserisce il ricorrente nella posizione n. 1045, **con i medesimi 89 punti**.

Il ricorrente con il presente atto ricorre d'urgenza all'Intestato Tribunale, al fine di ottenere l'assegnazione di 101 punti nella Graduatoria di Supplenza della Provincia di Bergamo, relativa alla Scuola Primaria, 1a Fascia, ed il conseguente corretto inserimento nella Graduatoria medesima.

L'attribuzione del corretto punteggio, infatti, consente uno scostamento in positivo di 166-180 posizioni nelle graduatorie rispetto alla posizione attuale.

Il conferimento delle supplenze avverrà a partire dal **31.8.2022**.

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO



1) Va affermata la **giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro**, in relazione alla controversia in esame, come affermato da giurisprudenza consolidata.

Si veda l'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 16756 del 23.07.2014: *"In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili"*

Si veda altresì il decreto del TAR della Lombardia – sede Distaccata di Brescia n. 334 del 10.11.2020: *"la formazione e la gestione delle graduatorie permanenti e delle relative graduatorie provinciali per le supplenze sono atti che, esulando rispetto a quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione e non potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa, restano compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e tutela di cui all'art. 2907 c. c., con la conseguenza che la giurisdizione sulle relative controversie è del giudice ordinario e non di quello amministrativo"*

*

2) Sussiste il **fumus boni iuris**, stante la fondatezza della domanda anche ad una prima sommaria valutazione.

L'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 ha previsto la costituzione per ciascuna Provincia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), finalizzate all'attribuzione delle supplenze sia annuali che



temporanee; la successiva Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.5.2022 ha previsto le procedure di aggiornamento delle relative graduatorie.

Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in fasce, di cui la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione.

Nonostante l'errore materiale sopra indicato, deve ritenersi illegittima la condotta tenuta dal Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio III Ambito Territoriale di Bergamo, che, a fronte dell'istanza presentata dal ricorrente, non ha provveduto a rettificare la posizione del docente e l'assegnazione del corretto punteggio.

Va certamente evidenziato che l'errore risulta palese dalla semplice lettura dell'istanza on line, che indica il corretto titolo di laurea negli altri tre riquadri delle pagine 2 e 3 dell'istanza medesima, e che indica correttamente la durata quinquennale del percorso di laurea (dall'a.a. 2016/2017 all'a.a. 2020/2021).

Va aggiunto che le Ordinanze Ministeriali non hanno previsto né la possibilità di regolarizzazione (per gli aspiranti) delle domande presentate in forma incompleta o parziale, né la pubblicazione dapprima delle graduatorie provvisorie e poi di quelle definitive, prevedendo invece direttamente la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Tuttavia, la facoltà di correggere errori o omissioni della domanda nel rispetto di limiti temporali compatibili con le esigenze della p.a., risponde ai generali principi di correttezza e buona fede cui deve uniformarsi l'azione amministrativa e costituisce attuazione delle garanzie partecipative previste dalla L. 241/1990.

Inoltre, va altresì richiamato l'art. 8, comma 6, di entrambe le Ordinanze Ministeriali citate, che prevede che *"In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria"*.

È, pertanto, espressamente prevista la rettifica in base ai titoli effettivamente posseduti e tale rettifica, su istanza dell'interessato, discende invero dal generale obbligo del cd. soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6



della legge 241/90, con la finalità di regolarizzare o integrare la documentazione carente.

Tutti questi principi sono affermati da precedenti giurisprudenziali (si allega per completezza l'ordinanza ex art. 700 del Tribunale di Terni del 15.4.2021 in un caso del tutto analogo).

*

3) Sussiste il ***periculum in mora***, per cui si richiede un provvedimento anticipatorio degli effetti della futura sentenza, posto che, durante il tempo occorrente per far valere il suindicato diritto in via ordinaria, questo è minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, posto che gli incarichi di supplenza vengono assegnati sulla base delle Graduatorie Provinciali.

L'assegnazione del corretto punteggio di 101 punti consente al ricorrente fin da subito il corretto inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della Provincia di Bergamo, relativa alla Scuola Primaria, 1a Fascia, con uno scostamento in positivo di 166-180 posizioni rispetto alla posizione attuale.

Il non corretto inserimento fin da subito nelle Graduatorie, a seguito della decurtazione del reale punteggio spettante al ricorrente, è pregiudizievole e lesivo, in quanto impedisce allo stesso di essere chiamato per incarichi in modo preferenziale rispetto ai docenti con punteggio inferiore, e comporta evidenti danni, anche economici, specie in termini di perdita di chance lavorative, non risarcibili per equivalente.

*

4) È necessario, nel caso de quo, un ***provvedimento inaudita altera parte***, posto che, dopo la ripubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze avvenuta in data 24.8.2022, gli incarichi di supplenza verranno attribuiti a far data dal **31.8.2022**.

Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso

chiede



che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, **con decreto inaudita altera parte**, stante l'urgenza, ovvero, in subordine, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, Voglia ordinare al Ministero dell'Istruzione ed all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio III Ambito Territoriale di Bergamo, di assegnare al ricorrente 101 punti nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza della Provincia di Bergamo, relative alla Scuola Primaria, 1a Fascia, e di procedere all'aggiornamento ed alla correzione delle suddette Graduatorie, con il conseguente corretto inserimento del ricorrente nella corretta posizione e con il corretto punteggio di punti 101 nelle Graduatorie medesime, anche ove ritenuto necessario disapplicando preventivamente atti e provvedimenti presupposti o consequenziali.

Compensi professionali rifusi.

Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile ed il contributo unificato è pari ad euro 259,00.

In via istruttoria: ove necessario, si indicano quali informatori PAOLA MANZULLO E PIETRO MICHELE DIASPARRO c/o Cisl Scuola di Bergamo.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Domanda on line del 28.5.2022;
- 2) Domanda di immatricolazione;
- 3) Autodichiarazione Iscrizione con Esami;
- 4) Autodichiarazione Laurea con Esami;
- 5) Autodichiarazione Anni Iscrizione;
- 6) Conseguimento Titolo ed allegato Piano Carriera;
- 7) Tabella punteggi;
- 8) Estratto sito internet Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo;
- 9) Graduatoria-EE-F1 pubblicata l'1.8.2022;
- 10) Riesame;
- 11) Ricevuta Protocollo del riesame;
- 12) Risposta dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo;
- 13) Graduatoria-EE-F1 pubblicata il 24.8.2022;
- 14) Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020
- 15) Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.5.2022;



16) Ordinanza del Tribunale di Terni del 15.4.2021.

Con osservanza.

Lovere, 25.8.2022

avv. Valentina Ponte

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ
DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.
NEI CONFRONTI DI EVENTUALI CONTROINTERESSATI**

Il sottoscritto avv. Valentina Ponte, quale difensore e procuratore del
ricorrente,

premesso che

ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il suesposto ricorso deve
essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a
tutti i docenti iscritti nella 1a fascia delle Graduatorie Provinciali e di Istituto
per le Supplenze della Scuola Primaria dell'Ambito Territoriale della
Provincia di Bergamo, che, a seguito dell'accoglimento del ricorso,
verrebbero scavalcati dal ricorrente nella graduatoria e nel punteggio;

rilevato che

la notifica del ricorso in questione nei modi ordinari sarebbe pressoché
impossibile per l'elevato numero dei destinatari e per la notevole difficoltà di
reperirli;

considerato che

la tradizionale notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. prevede
l'espletamento di numerosi e complessi adempimenti ed è oltremodo
onerosa per parte ricorrente; inoltre l'efficacia di tale forma di notificazione è
stata più volte messa in dubbio dalla giurisprudenza;

l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la
notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;

la giurisprudenza sia amministrativa che ordinaria hanno più volte disposto,
quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici
proclami, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet



dell'Amministrazione Pubblica interessata al procedimento su cui si controverte;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

fa istanza

affinché Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro – ferma restando l'effettuazione della notifica ordinaria nei confronti delle Amministrazioni convenute - ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con le modalità di cui all'art. 150 c.p.c., Voglia autorizzare la notificazione del ricorso e del provvedimento ai controinteressati tramite pubblicazione del testo integrale dei medesimi sul sito web dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo.

Con osservanza.

Lovere, 25.8.2022

avv. Valentina Ponte

